



COMUNE DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 53 del 24/03/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno ventiquattro del mese di Marzo alle ore 09:00, nella Sede delle Adunanze Consiliari di Palazzo di Città, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui all'oggetto.

Alla Prima convocazione della Pubblica seduta, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	Melucci Rinaldo		X	18	Lenti Antonio	X	
2	Bitetti Pietro	X		19	Liviano - D'arcangelo Giovanni		X
3	Abbate Luigi	X		20	Lo Muzio Goffredo	X	
4	Battista Francesco		X	21	Lonoce Lucio	X	
5	Battista Massimo	X		22	Lussoso Angelica	X	
6	Boshnjaku Fatbardha	X		23	Mazzariello Michele	X	
7	Brisci Salvatore		X	24	Mignolo Patrizia		X
8	Castronovi Pietro Paolo	X		25	Musillo Vincenzo		X
9	Casula Carmela		X	26	Odone Mario	X	
10	Contrario Luca	X		27	Papa Valerio	X	
11	Cosa Francesco		X	28	Patano Michele	X	
12	De Martino Michele		X	29	Pittaccio Elena	X	
13	Di Cuia Massimiliano		X	30	Stellato Massimiliano		X
14	Di Gregorio Vincenzo	X		31	Toscano Tiziana		X
15	Festinante Cosimo		X	32	Tribbia Adriano	X	
16	Fiusco Giuseppe	X		33	Vietri Giampaolo		X
17	Fornaro Stefania	X					

PRESENTI: 19 ASSENTI: 14

Presiede Dott. Pietro BITETTI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Generale Avv. Antonello LANGIU.

Il Dirigente della Direzione Entrate Comunali e Servizi dott. Simone Simeone sulla base dell'istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.,

Propone:

Premesso che

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quell'eriguardanti la TARI.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. **A decorrere dal 01.01.2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.**

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 a decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo inseguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

- **Visto** la deliberazione della Giunta Comunale n. 108/2020 del 11.05.2020 contenente un pacchetto di misure di sostegno socio-economico del "sistema Taranto" nella quale, tra l'altro, si dà mandato alla Direzione Tributi in sede di predisposizione di regolamento e delle aliquote IMU di proporre per il triennio 2020/2022;

- **Visti, quindi:**

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
 - b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
 - c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
 - d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- Visti inoltre:
- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

Considerato che dalle stime operate dalla Direzione Entrate Comunali e Servizi, sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto mediante le aliquote vigenti ed **applicate nell'anno 2022** stabilite nelle seguenti misure:

- a. abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (cat. C/2, C/6 e C/7):
aliquota pari al 0,40%
- b. alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616:
aliquota pari al 0,40%
- c. immobili locati a canone concordato ai sensi della L. 431/98:
aliquota pari al 0,92%
- d. fabbricati rurali ad uso strumentale:
aliquota pari al 0,10%
- e. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione delle categorie catastali D/3 e D/10:
aliquota quota statale pari al 0,76%
aliquota quota comunale pari al 0,30%
- f. fabbricati classificati nel gruppo catastale D/3:
aliquota quota statale pari al 0,76%
aliquota quota comunale pari al 0,00%
- g. fabbricati classificati nella categoria catastale D in cui si insediano nuove attività d'impresa o si delocalizzano imprese non aventi già sede legale e/o operativa nel territorio comunale, di proprietà delle medesime e che assumono nell'anno della richiesta almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno e indeterminato e ai fabbricati della medesima categoria catastale situati nelle zone delimitate dal "Piano di sviluppo strategico **ZES** interregionale Ionica":
aliquota quota statale pari al 0,76%
aliquota quota comunale pari al 0,00%
- h. fabbricati classificati nella categoria catastale C situati in zona "Città Vecchia" di proprietà di imprese che si localizzano o delocalizzano in tali immobili di proprietà nell'anno della richiesta:
aliquota pari al 0,00%
- i. fabbricati classificati nella categoria catastale C di proprietà di imprese che si localizzano o delocalizzano in tali immobili di proprietà e che assumono nell'anno della richiesta almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno e indeterminato e ai fabbricati della medesima categoria catastale situati nelle zone delimitate dal "Piano di sviluppo strategico **ZES** interregionale Ionica". Riduzione del 50% dell'aliquota IMU:
aliquota pari al 0,53%

- j. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti:
aliquota pari al 1,06%
- k. aree fabbricabili:
aliquota pari al 1,06%
- l. terreni agricoli:
aliquota pari al 1,06%

Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni come per legge.

L'applicazione delle aliquote agevolate subordinate all'*assunzione nell'anno della richiesta di almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno e indeterminato* spetta, nei casi di assunzione e/o cessazione del lavoratore in corso d'anno, solamente per i mesi di effettiva permanenza dell'assunzione, computando per intero i mesi in cui l'assunzione si è protratta per 15 o più giorni.

Tutto ciò premesso

Propone

di deliberare le aliquote come indicate in premessa .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riunito in Seduta Ordinaria, prima convocazione, presso la Sala delle Adunanze Consiliari di Palazzo di Città;

Letta la **relazione** e la **proposta** che precedono, depositate in atti;

Visti i seguenti pareri ***favorevoli*** ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile:

parere di regolarità tecnica: del Dirigente della Direzione Entrate Comunali e Servizi - espresso in data 30/01/2023,
f.to Dott. Simone SIMEONE;

parere di regolarità contabile: del Dirigente della Direzione, Programmazione Economico - finanziaria espresso in data 30/01/2023,
f.to Dott. Stefano LANZA;

Visto il ***parere favorevole dell'Organo di Revisione Contabile*** a norma dell'art. 239 TUEL D.Lgs. n. 267/00, parere n. 7, verbale n. 57 del 09/02/2023 prot. n. 29594 del 09/02/2023;

Visto il parere, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri Organi Consiliari, della competente ***Commissione Consiliare Bilancio***, prot. n. 89714 del 21/03/2023;

Visto il d.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale;

Dato atto della propria competenza ai sensi dell'art. 42 T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;

Alla presenza degli scrutatori, Consiglieri Pittaccio Elena, Fornaro Stefania e Tribbia Adriano designati dal Presidente all'inizio della Seduta Consiliare;

Richiamati integralmente tutti gli interventi uditi nel corso della seduta di cui al resoconto di stenografia registrato e trascritto per formare parte integrante e sostanziale del presente verbale;

Ritenuto di accogliere la presente proposta deliberativa per quanto sopra premesso e considerato, quale motivazione del presente atto;

Il Presidente del Consiglio Comunale, pone in votazione il presente provvedimento, con la seguente votazione in forma elettronica dei presenti al momento della stessa il cui esito è accertato e proclamato dallo stesso:

Presenti n. 27

Favorevoli n. 18 (*Bitetti Pietro, Boshnjaku Bianca, Castronovi Pietro Paolo, Contrario Luca,*

De Martino Michele, Di Gregorio Vincenzo, Fiusco Giuseppe, Fornaro Stefania, Lenti Antonio, Liviano Giovanni, Lonoce Lucio, Lussoso Angelica, Lonoce Lucio, Lussoso Angelica, Mazzariello Michele, Odone Mario, Papa Valerio, Patano Michele, Pittaccio Elena, Tribbia Adriano)

Contrari n. 6 (*Abbate Luigi, Battista Francesco, Battista Massimo, Stellato Massimiliano, Toscano Tiziana, Vietri Giampaolo*)

Astenuti n. 3 (*Brisci Salvatore, Cosa Francesco, Musillo Vincenzo*)

Conseguentemente all'esito della votazione, il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare:

- 1) **per l'anno d'imposta 2023**, le aliquote IMU che di seguito si riportano:
 - a. abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (cat. C/2, C/6 e C/7):
aliquota pari al 0,40%
 - b. alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le

stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616:

aliquota pari al	0,40%
c. immobili locati a canone concordato ai sensi della L. 431/98 art. 2 comma 3:	
aliquota pari al	0,92%
d. fabbricati rurali ad uso strumentale:	
aliquota pari al	0,10%
e. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione delle categorie catastali D/3 e D/10:	
aliquota quota statale pari al	0,76%
aliquota quota comunale pari al	0,30%
f. fabbricati classificati nel gruppo catastale D/3:	
aliquota quota statale pari al	0,76%
aliquota quota comunale pari al	0,00%
aliquota pari al	0,00%
g. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti:	
aliquota pari al	1,06%
h. aree fabbricabili:	
aliquota pari al	1,06%
i. terreni agricoli:	
aliquota pari al	1,06%

Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni come per legge

- 2) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell'anno precedente; viene infatti previsto che, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità di legge e pubblicata tempestivamente, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell'anno precedente.

- 3) Di dare mandato alla “Direzione Entrate Comunali e Servizi” di provvedere alla sua pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF entro il termine ultimo del 14 ottobre 2023, costituendo la stessa condizione di efficacia delle aliquote approvate.
- 4) Di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. – c.p.a. innanzi all’A.G. competente.

Successivamente, considerata l’urgenza,

con separata votazione in forma elettronica, il cui esito è accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale

Presenti n. 28

Favorevoli n. 18 (Bitetti Pietro, Boshnjaku Bianca, Castronovi Pietro Paolo, Contrario Luca, De Martino Michele, Di Gregorio Vincenzo, Fiusco Giuseppe, Fornaro Stefania, Lenti Antonio, Liviano Giovanni, Lonoce Lucio, Lussoso Angelica, Lonoce Lucio, Lussoso Angelica, Mazzariello Michele, Odone Mario, Papa Valerio, Patano Michele, Pittaccio Elena, Tribbia Adriano)

Contrari n. 7 (Abbate Luigi, Battista Francesco, Battista Massimo, Festinante Cosimo, Stellato Massimiliano, Toscano Tiziana, Vietri Giampaolo)

Astenuti n. 3 (Brischi Salvatore, Cosa Francesco, Musillo Vincenzo)

DELIBERA

di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di dare attuazione a quanto stabilito ed approvato;

Il presente verbale viene così sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Dott. Pietro BITETTI

Segretario Generale
Avv. Antonello LANGIU

(atto sottoscritto digitalmente)